



**OBBLIGAZIONE BANCA PASSADORE TV 2016-2020 (Codice isin IT0005155533)
INFORMATIVA SUI RISCHI INTRODOTTI DALLA NUOVA NORMATIVA EUROPEA
IN TEMA DI GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE**

La Direttiva 2014/59/UE (*Banking Resolution and Recovery Directive*, “BRRD”) ha istituito a livello comunitario regole armonizzate in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese d’investimento. **Le nuove norme sono volte a ridurre, mediante l’utilizzo di risorse del settore privato, gli effetti negativi sul sistema economico di eventuali crisi bancarie, evitando così che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti.**

La nuova procedura, cd. di risoluzione, prevista dalla Direttiva rappresenta un’alternativa allo strumento della liquidazione per la gestione delle crisi bancarie ed è basata sul principio che gli azionisti ed i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie.

Tale procedura consiste in particolare nell’avviare un processo di ristrutturazione gestito da un’autorità di risoluzione (Banca d’Italia) che mira a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca (ad esempio i depositi e i servizi di pagamento), a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca ed a liquidare le parti restanti.

In particolare tra gli strumenti di risoluzione a disposizione di Banca d’Italia si evidenziano i seguenti poteri:

- vendere una parte dell’attività a un acquirente privato;
- trasferire temporaneamente le attività e passività a un’entità (*bridge bank*) costituita e gestita dall’autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato;
- trasferire le attività deteriorate a un veicolo (*bad bank*) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli;
- applicare il cd. ***bail-in*** (salvataggio interno), **in vigore dal 1° gennaio 2016**, ossia la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti, ovvero la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

Con il ricorso al *bail-in* le obbligazioni non subordinate e non garantite, come quella oggetto del presente collocamento, potrebbero essere impattate secondo la seguente scala gerarchica:

- in primo luogo può essere ridotto o azzerato il valore delle azioni;
- in secondo luogo determinate categorie di obbligazioni cd. subordinate, se presenti, possono essere trasformate in azioni (al fine di ricapitalizzare la banca) e/o ridotte nel loro valore;
- **solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca, possono essere convertite in azioni e/o ridotte di valore (in tutto o in parte) le obbligazioni bancarie oggetto del presente collocamento.**

L’intervento pubblico è previsto soltanto in circostanze straordinarie per evitare che la crisi di un intermediario abbia gravi ripercussioni sul funzionamento del sistema finanziario nel suo complesso. L’attivazione dell’intervento pubblico, come ad esempio la nazionalizzazione temporanea, richiede comunque che i costi della crisi siano ripartiti con gli azionisti e i creditori attraverso l’applicazione di un *bail-in* almeno pari all’8 per cento del totale del passivo.

Con l’applicazione:

- del “*bail-in*” gli obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente. Inoltre, le Autorità potrebbero cancellare le obbligazioni e modificarne la scadenza, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio;
- di altri strumenti di risoluzione potrebbe verificarsi la sostituzione dell’originario debitore, ossia la Banca emittente con un nuovo soggetto giuridico senza necessità di un previo consenso dell’obbligazionista e il trasferimento delle attività e passività dell’originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore.

I rischi fin qui illustrati potrebbero risultare mitigati per effetto dell’istituzione del Fondo unico di risoluzione bancaria che può essere chiamato, nel rispetto di specifiche condizioni ed entro determinati limiti, a fornire un contributo, qualora l’Autorità decida di escludere alcune categorie di creditori dal *bail-in*.

Si porta all’attenzione che sono esclusi dall’applicazione del *bail-in* sia le obbligazioni bancarie garantite (cd. covered bond) sia i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi ossia quelli di importo fino a 100.000 Euro.

Informazioni più dettagliate sono riportate nel Prospetto di Base (composto dal Documento di Registrazione, dalla Nota di Sintesi e dalla Nota Informativa), nelle Condizioni Definitive ed allegata nota di sintesi relative al singolo prestito che possono essere richiesti gratuitamente presso la sede, le filiali e che sono disponibili sul sito internet di Banca Passadore & C (www.bancapassadore.it).